MAGGIORAZIONI DI ALIQUOTA IN MATERIA DI IMPOSIZIONE INDIRETTA

Art. 4

L'aliquota del tre per cento stabilita dall'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' elevata al sei per cento sino alla scadenza dei termini previsti dall'art. 38, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 601.

Versione in vigore dal 9 luglio 1974, non più in vigore dal 29 agosto 1974 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Maggiorazioni di aliquota in materia di imposizione indiretta
Estremi	Decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 luglio 1974

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/maggiorazioni-di-aliquota-in-materia-di-imposizione-indiretta/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it